Associazione NOI Insieme
per i diabetici insulinodipendenti
Sede legale in BERGAMO, via Autostrada n°3
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it web:www.noidiabetici.it

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Noi Insieme per i diabetici insulinodipendenti del 4 maggio 2019

L'anno 2019, il giorno 4, del mese di maggio, alle ore 17:45, presso l'area didattica ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, torre 7, ingresso 55, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Noi Insieme per i diabetici insulinodipendenti.
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, la signora Cristina Calligarich, verbalizza la signora Simona Petresini.

Constatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Associazione NOI per adeguamento Riforma 3° Settore

Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di modifica che riguarda l'adeguamento dello statuto vigente al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore".
Successivamente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente numero 29 articoli.
Al termine della lettura di ogni singolo articolo dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.
A conclusione della lettura dei n. 29 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La registrazione del presente atto e dello Statuto, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Simona Petresini

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio
il 26 GIU. 2019
al n. 2472 Serie 3
Euro ESENTE

IL FUNZIONARIO
(Ignazio Tiano)

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bergamo
Ufficio territoriale di Bergamo 1

Il Presidente
Cristina Calligarich

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"NOI INSIEME PER I DIABETICI INSULINODIPENDENTI ODV"

Art. 1 Denominazione e sede

1. È costituita in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata: "**NOI INSIEME PER I DIABETICI INSULINODIPENDENTI** Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo, in Via Autostrada, n. 3 e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
   Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è apolitica e apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

In particolare, in maniera esaustiva ma non limitativa, intende:

- Promuovere la conoscenza e diffondere informazioni inerenti il diabete insulinodipendente, al fine di favorire diagnosi precoci e cure efficaci, e di migliorare l'educazione e la coscienza sociale della patologia e delle sue problematiche;
- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza alle persone con diabete;
- Promuovere l'empowerment delle persone con diabete, affinché possano raggiungere e mantenere un buon autocontrollo della propria condizione;
- Favorire una concreta solidarietà alle famiglie e promuovere un adeguato inserimento sociale delle persone con diabete nella famiglia, nella scuola, nello sport, nella società e nel lavoro - nel rispetto dell'art. 8 della legge 115/87- combattendo, ove presenti, le discriminazioni dovute alla condizione di soggetto con diabete.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

Art. 3 Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

2.1 Prestare assistenza morale e psicologica ed essere di supporto alle persone con diabete e alle loro famiglie, sia all'esordio del diabete che successivamente;

2.2 Istruire ed educare le persone con diabete e i loro familiari:
- promuovendo o collaborando ad iniziative educativo-ricreative, quali soggiorni formativi residenziali e campi scuola, avvalendosi della collaborazione di personale medico e infermieristico;
- organizzando corsi dedicati, conferenze, convegni, incontri formativi e informativi, e stimolando il confronto.

2.3 Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del diabete insulinodipendente attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, tavole rotonde, campagne di educazione socio-sanitaria e di divulgazione, pubblicazioni su quotidiani, riviste e social.

2.4 Mantenere contatti con gli Enti sanitari e con quelli preposti al welfare del territorio, per garantire che la prestazione delle cure, a favore delle persone con diabete, sia attuata in conformità a quanto previsto dalle normative sanitarie e socio-sanitarie vigenti. Collaborare con le Istituzioni per assicurare l'inserimento e l' assistenza sanitaria dei giovani nella scuola.

2.5 Fornire, in base alle disponibilità e nell'interesse diretto delle persone con diabete, un sostegno a strutture e centri di cura diabetologici, promuovendo e sviluppando iniziative di assistenza integrative, anche con la fornitura di beni materiali.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

2.6 Garantire la continuità e l'intensificazione del supporto psicologico ai ragazzi diabetici e ai loro genitori.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo, potrà:

- affiliarsi, di altre associazioni, coordinamenti, confederazioni e organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali aventi analoghi scopi e programmi, di cui condivida finalità e metodi, e partecipare alla vita associativa;
- avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, un organismo di consulenza che opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati in vari temi che costituiscono i campi di intervento oggetto dell'attività dell'Associazione;
- partecipare a bandi, avvisi pubblicati da enti pubblici/privati per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al presente Statuto.

Art. 4 Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, e dalla normativa vigente.

Art. 5 Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri ovunque residenti.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari.
   - 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
   - 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
   - 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro sessanta giorni, la domanda si intende accolta.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

La richiesta di ammissione per i giovani di età compresa tra 14 (quattordici) e 18 (diciotto) anni, deve essere sottoscritta, oltre che da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, anche da loro stessi.
Per tutti i soci minori di età, sino al raggiungimento della maggiore età, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.
I giovani di età compresa tra 14 (quattordici) e 18 (diciotto) anni dovranno anch'essi sottoscrivere la richiesta di partecipazione alle attività proposte.
I limiti di età qui sopra indicati potranno, se necessario, essere modificati e adattati a mutate normative vigenti.

6. In caso di rigetto della domanda, l'interessato, ricevuta la comunicazione, avrà 60 (sessanta) giorni per chiedere il pronunciamento dell'Assemblea o del Collegio dei Garanti (se istituito), in occasione della prima convocazione utile.
   Nessun motivo legato a distinzioni di razza , sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale ed è valida per l' anno solare in corso. Non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
   E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
   - di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
   - di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
   - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
   - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
   - di recedere in qualsiasi momento.

   Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
   - rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
   - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
   - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
   - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

2. Mancato versamento della quota associativa annuale.
3. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
7. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati, a sua difesa, dall'interessato.

Art. 9 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
   Previa delibera del Consiglio Direttivo, sono ammessi rimborsi per spese forfettarie autocertificate non superiori a 10 euro giornalieri e non superiori a 150 euro mensili (Art. 17 c. 3 e 4 del D. Lgs. 117/2017 e Art. 46 del DPR 28 /12/2000, n. 445). Salvo deroghe o modificazioni dettate dalla normativa vigente.
3. Le attività del Volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Art. 10 Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
   - l'Assemblea dei soci;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
   - l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
   - Il Collegio dei Garanti, se nominato.

   Gli organi sociali, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
2. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate e spese forfettarie autocertificate non superiori a 10 euro giornalieri e non superiori a 150 euro mensili (Art 17 comma 3 e 4 del D. Lgs. 117/2017 e Art. 46 del DPR 28 /12/2000, n. 445), per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Salvo deroghe o modificazioni dettate dalla normativa vigente.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

Art. 11 Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
   - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
   - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
   - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
   - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
   - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
   - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
   - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
   - fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
   - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
   - deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
   - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente/Consiglio Direttivo dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Simona Petrosini

Cristina Calligiuch

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite servizio di posta elettronica che dimostri la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere a votazione segreta. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le nomine degli organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non vengono computate ad ogni effetto.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono, se non hanno altro diritto, partecipare a voto deliberativo e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso,

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure tramite servizio di posta elettronica che dimostri la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avere luogo presso la Sede, presso altri locali a disposizione dell'Associazione o con altre modalità (audioconferenza, videoconferenza).
9. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Art. 18 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
   - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
   - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
   - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
   - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
   - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
   - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
   - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

Art. 20 Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21 Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 22 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
   a) il libro degli associati, che può essere redatto anche in formato digitale;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
   e) il libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Nel caso ne faccia richiesta, il socio, può visionare i verbali redatti.

Contea Colligardi Simona Petrosini

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
   - quote sociali
   - contributi pubblici;
   - contributi privati;
   - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
   - rendite patrimoniali;
   - rimborsi derivanti da convenzioni;
   - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
   - rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
   - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
   - altre entrate espressamente previste dalla legge;
   - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 , del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Simona Bressan
Cristian Callipari

Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti
Via Autostrada n°3 – 24126 Bergamo
Tel. 333/ 81.86.365
e-mail: info@noidiabetici.it – noi@pec.noidiabetici.it
web:www.noidiabetici.it

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 Assicurazione dei volontari

1. L'Associazione deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale contro la malattia e gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni finali

1. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti al presente Statuto, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro Provinciale del Volontariato.
2. Il Foro competente è quello della sede legale dell'Associazione NOI Insieme per i diabetici insulinodipendenti ODV.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.